




REGOLAMENTO DELLA

P.A. CROCE BLU DI

BASTIGLIA



ART. 1 - CONOSCENZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

E' dovere di ogni socio conoscere tutti gli Articoli del presente Regolamento e quelli dello Statuto dell'Associazione. La loro non conoscenza non giustifica eventuali inadempienze da parte del socio.

ART. 2 - SOCI (Art. 7 dello Statuto)

I soci che aderiscono alla **P.A. Croce Blu di Bastiglia** si suddividono nelle seguenti categorie, definite in base al diverso modo di partecipazione alla vita associativa:

- a) **Soci attivi**
- b) **Soci sostenitori**
- c) **Soci benemeriti**
- d) **Soci onorari**

Si acquisisce la qualifica di socio dopo sei mesi dall'iscrizione all'Associazione; l'iscrizione e la qualifica devono essere approvate dalla Giunta esecutiva in base all'**Art. 24 dello Statuto**.

Soci attivi


Sono coloro che, accettati in seguito a domanda scritta su apposito modulo, si impegnano volontariamente e gratuitamente a prestare la loro opera per gli scopi dell'Associazione in conformità al presente Regolamento. Si impegnano nei settori: Emergenza urgenza, Sanitario, Sociale, Compiti associativi. Al momento dell'iscrizione la Giunta, verificati i documenti presentati, definisce il settore d'impegno.

Soci sostenitori

Sono coloro che, accettati a seguito di domanda scritta su apposito modulo, versano all'Associazione una quota associativa non inferiore a quella stabilita dall'Assemblea dei soci.

Soci benemeriti

Sono coloro che, fornendo all'Associazione materiale o prestazioni d'opera senza richiedere alcun compenso, si rendono particolarmente meritori nei confronti della



stessa. Sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta di uno o più soci. La loro tessera è valida a vita.

Soci onorari

Sono ex soci attivi che, durante la loro attività all'interno dell'Associazione, hanno dimostrato particolare disponibilità e attaccamento ad essa. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di uno o più soci. La loro tessera è valida a vita.

ART. 3 - obiettori di coscienza e ragazzi e ragazze in servizio civile volontario)

Sono coloro che prestano servizio presso l'associazione, **Croce Blu di Bastiglia**.

Vengono impegnati nei settori: Emergenza urgenza, Sanitario, Sociale e Compiti associativi, in base alle direttive del consiglio.

Non possono ricoprire cariche di tipo direttivo nel periodo di durata della ferma di leva; in tale periodo sono sospese anche le cariche precedentemente acquisite come soci.


Hanno diritto di eleggere un loro rappresentante il quale può partecipare alle riunioni del Consiglio con diritto di parola ma non di voto.

Una volta nominato, il rappresentante rimane in carica fino al termine del suo periodo di ferma di leva presso l'Associazione.

ART. 4 – AMBITI DI ATTIVITÀ DEI SOCI ATTIVI

I soci attivi si distinguono in:

- a) Volontari con COMPITI ASSOCIATIVI che svolgono servizi interni all'associazione in modo continuo con l'autorizzazione preventiva o su progetto della giunta esecutiva.
- b) Volontari per il servizio SOCIALE che, dopo specifica istruzione, svolgono servizio sociale utilizzando esclusivamente i mezzi dell'associazione sprovvisti delle caratteristiche di emergenza.
- c) Volontari per i servizi SANITARI che hanno frequentato il corso di "base" e che, previa autorizzazione del direttore sanitario, possono utilizzare i mezzi sanitari, ad eccezione di mansioni di "emergenza-urgenza".
- d) Volontari per l'EMERGENZA-URGENZA che hanno frequentato i corsi di "base" e i corsi "avanzati per l'emergenza-urgenza", conseguendone l'idoneità.



ART. 5 - NORME DI IDONEITÀ' PER L'AMMISSIONE A SOCIO ATTIVO

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione come soci attivi, i richiedenti, oltre a quanto previsto dallo Statuto, debbono possedere i seguenti requisiti:


- a) Aver compiuto il 16° anno di età. Per i giovani dai 16 ai 18 anni è necessaria l'autorizzazione firmata dei genitori, o di chi esercita la patria potestà, in calce alla domanda di ammissione.
- b) Possedere, per espletare le attività associative, attitudini e requisiti morali dichiarati sotto la propria responsabilità e valutati dalla Giunta esecutiva (**Art. 24 Statuto**). Essi dovranno dimostrare inoltre di possedere idoneità psicofisica al servizio presentando un certificato medico redatto su apposito modulo dal proprio medico curante. Tale certificato, rilasciato gratuitamente, ha validità annuale.
- c) Impegnarsi ad osservare le norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché quelle emanate dal Consiglio Direttivo per il buon andamento dell'Associazione e per preservarne il decoro.
- d) Impegnarsi ad espletare le attività previste con disciplina e correttezza e in particolare, ad osservare il segreto su quanto è venuto a loro conoscenza durante i servizi prestati o di conseguenza.

ART. 6 - NORME PER L'ABILITAZIONE DEL SOCIO ATTIVO

L'aspirante socio attivo, che desidera impegnarsi nei settori **a)** e **b)** **Art.4**, deve seguire il percorso formativo previsto per queste funzioni. Alla fine dell'istruzione compila la domanda di iscrizione all'associazione che presenta alla segreteria insieme al certificato medico.

L'aspirante socio attivo, che desidera impegnarsi nei settori **c)** e **d)** **Art.4**, deve frequentare il corso di preparazione di base con esito positivo e i successivi corsi avanzati previsti per le mansioni specifiche predisposti dalla Direzione Sanitaria dell'Associazione. Alla fine del corso di base il Direttore Sanitario consegna al neovolontario l'attestato di partecipazione al Corso stesso e l'aspirante socio attivo compila la domanda di iscrizione all'associazione che presenta alla segreteria insieme al certificato medico.

La segreteria esaminata la domanda dell'aspirante socio attivo e sentito il parere della Giunta, gli fornisce il cartellino personale di riconoscimento.



Il volontario si impegna inoltre a frequentare in futuro tutti i corsi di aggiornamento che il Consiglio Direttivo e la Direzione Sanitaria riterranno necessari.

Trascorsi sei mesi verrà applicato quanto previsto all'Art. 2 del presente Regolamento.

ART. 7 - PRESENZE DEI SOCI ATTIVI

La **Croce Blu di Bastiglia** chiede al socio attivo impegnato nei settori **b), c) e d) art 4** una disponibilità minima di 24 turni all'anno computati dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I turni saranno concordati per giorno e fascia oraria fra il socio e il responsabile del settore, il quale si riserva di utilizzare questa disponibilità secondo le esigenze dell'Associazione in quel momento.

I turni devono essere diluiti proporzionalmente durante l'arco dell'anno. Per il socio che si iscrive in corso d'anno, il computo dei turni al 31 dicembre verrà effettuato in dodicesimi.

Per il socio attivo che presta servizio nei settori **b), c) e d) art 4** non ha valore di turni gli impegni assunti per conto dell'Associazione come, ad esempio, le riunioni di Consiglio o altre riunioni, la distribuzione di materiali, ecc.


In caso di assenza per un periodo superiore ai tre mesi, la Giunta, sentito il parere del responsabile della gestione dei turni, decreterà la riammissione del socio e, se sarà il caso, potrà prevedere per lui specifici momenti di formazione.

Eventuali casi in deroga a quanto sopra, verranno portati dal responsabile dei turni all'esame della Giunta e sottoposti all'attenzione del Consiglio direttivo che deciderà in merito.

Per il socio attivo impegnato nel settore **a) art 4** il computo dei turni verrà effettuato sulla base delle presenze inserite su apposito registro.

Il socio che non può presentarsi in servizio nel turno concordato è tenuto ad avvertire il responsabile turni o un suo collaboratore almeno 24 ore prima. Il socio attivo è inoltre tenuto a segnalare tempestivamente al responsabile turni eventuali periodi di malattia e di indisponibilità ad effettuare il turno, o comunque quei fatti o situazioni (ferie, infortuni o altro) che possono far perdere in tutto o in parte i requisiti di idoneità dichiarati nella domanda di ammissione all'Associazione.

Tutti i volontari, per non creare disservizi, sono tenuti a presentarsi in sede almeno dieci minuti prima dell'inizio del turno, avvisando in caso di ritardo.



Colui che diserta il turno concordato o disattende in tutto o in parte il contenuto del presente articolo, è passibile di provvedimenti disciplinari.

I turni saranno esposti in sede su apposita tabella. E' dovere del volontario prendere visione di quanto disposto dal responsabile dei turni per confermare o modificare la propria disponibilità.

ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'associazione tutela i soci attivi con una polizza assicurativa nell'espletamento del servizio in caso di: ritiro della patente di guida, responsabilità civile, malattia o infortunio.

La copertura assicurativa è valida per tutti gli impegni che i soci assumono in nome e per conto dell'associazione soltanto se questi firmano l'apposito registro in sede.


ART. 9 - PARTE PRATICA DEL SERVIZIO

All'inizio del turno tutti i soci attivi dovranno eseguire con cura le seguenti attività:

- a) firmare il registro delle presenze;
- b) assicurarsi che sui mezzi sia disponibile tutto quanto necessita, provvedere alla sostituzione del materiale, segnalare immediatamente al capoturno e scrivere sull'apposito registro il materiale mancante;
- c) controllare la pulizia dei mezzi stessi, occuparsi della loro disinfezione e controllare lo stato della biancheria;
- d) collaborare alla pulizia della sede;

I ruoli assegnati ai soci attivi durante i turni sono i seguenti:

- **Capoturno**
- **Centralinista**
- **Soccorritore**
- **Autista**
- **Leader**
- **Nuovo**
- **Addetto ai servizi sociali**



e sono modificabili dal responsabile di settore o dal Capoturno soltanto per esigenze di servizio.

Il socio attivo impegnato nei settori **b)**, **c)** e **d)** del **art. 4** al 70° anno di età rassegna le dimissioni; è facoltà della giunta prorogare di anno in anno la sua attività nel settore fino al compimento del 75° anno di età.

La Giunta informerà il socio attivo, tre mesi prima del compimento del 70° anno, sia sulla concessione della deroga sia che egli debba rassegnare le dimissioni.

Capoturno

Considerata l'importanza del ruolo del capoturno nello svolgimento dell'attività dell'Associazione, questo incarico viene affidato personalmente dal responsabile turni e ratificato inizialmente dalla Giunta esecutiva.

Il capoturno:

- 1) partecipa a periodici incontri formativi;
- 2) coordina e dispone l'uscita dei mezzi decidendo la composizione degli equipaggi;
- 3) risponde direttamente alla Giunta esecutiva sul comportamento dei singoli volontari in servizio esterno e in sede e accertarsi che si sia provveduto a quanto previsto ai punti **a-b-c-d del presente Articolo**;
- 4) Ha la completa responsabilità del turno e potrà farsi sostituire durante questo periodo da un socio attivo che goda la sua fiducia, fermo restando che la responsabilità rimane a lui;
- 5) Sorveglia affinché le attrezzature a disposizione dell'associazione vengano utilizzate esclusivamente per motivi di servizio.
- 6) Riferisce ai responsabili di settore le eventuali carenze rilevate e fare ogni altra osservazione utile al buon funzionamento del servizio.
- 7) Prende visione delle direttive emanate dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio, leggendo i verbali delle riunioni e gli avvisi.
- 8) Passa le consegne al capoturno successivo, trasmettendogli le notizie necessarie alla continuità del servizio.
- 9) In caso di chiamate di "primo soccorso", fa rispettare il Protocollo d'Intesa firmato con Modena-Soccorso.



- 10) Controlla le somme di denaro ricevute e le registrazioni effettuate.
- 11) Non può assolutamente diffondere informazioni sui soci e sui servizi.
- 12) In caso di difficoltà, dipendenti da richieste di servizi da effettuare, il capoturno dovrà contattare il responsabile dei turni.

Centralinista

Il centralinista:

- 1) Risponde alla radio ed ai telefoni.
- 2) Conosce le procedure di comunicazione radio e telefoniche sulle quali verrà formato in un corso specifico.
- 3) Non può assolutamente diffondere informazioni sui soci e sui servizi.
- 4) Trasmette ai diretti interessati i messaggi loro indirizzati, curando che questi siano scritti sugli appositi moduli, siano leggibili, chiari, datati e firmati.
- 5) Può utilizzare le apparecchiature solo per motivi di servizio.

Autista


Per la guida dei mezzi dell'associazione è richiesto il possesso della patente "B" secondo quanto previsto dalla legislazione vigente sulla circolazione stradale.

Per essere abilitati alla guida dei mezzi adibiti al soccorso in emergenza, è necessario inoltre aver compiuto 21 anni.

Il socio attivo, dopo aver effettuato almeno sei turni come soccorritore, dovrà sostenere almeno 5 prove pratiche di guida con il responsabile di settore o un suo collaboratore. Dopo le prove pratiche, il socio che sarà ritenuto idoneo da un'apposita commissione verrà abilitato alla guida.

L'autista è tenuto a rispettare rigorosamente le norme del Codice stradale e a seguire inoltre le seguenti indicazioni:

- a) azionare il dispositivo acustico di emergenza (sirena) e quello visivo (lucciola) solo in caso di effettiva emergenza. E' indispensabile ricordare che i segnali di emergenza (lucciola e sirena) chiedono la strada ma non danno il diritto di precedenza e quindi è necessario rispettare i semafori rossi e gli stop. La sirena dev'essere usata in modo continuativo e non solo in prossimità degli incroci. E' consigliabile non usarla in prossimità dei luoghi di cura.



- b) La guida dei mezzi dev'essere calma e sicura, specialmente nei trasporti di emergenza, tenuto conto delle esigenze di stabilità dei trasportati e delle indicazioni del soccorritore che stazionerà all'interno della cellula sanitaria.
- c) L'autista deve tenere conto delle indicazioni di percorso fornite dall'Associazione per raggiungere i diversi ospedali.

I soci abilitati alla guida sono responsabili dei mezzi che conducono e in caso di incidenti o problemi diversi, dovranno fare rapporto ai responsabili di settore. Una guida scorretta e/o eventuali danni riportati dai mezzi dell'Associazione per negligenza grave dell'autista, potranno far scattare provvedimenti disciplinari.

In caso di incidente che provochi danni a cose o a persone, l'autista deve sempre raccogliere i dati necessari alla denuncia del sinistro e comunicarli al capoturno.

Le contravvenzioni elevate per infrazioni non giustificabili sono addebitate all'autista.

L'autista al pari del soccorritore deve avere le competenze necessarie sull'intervento di emergenza-urgenza.

L'autista non può esimersi dalle operazioni di aiuto al soccorritore.

Gli apparati radio ricetrasmittenti dovranno essere usati solo per motivi inerenti il servizio.

Al compimento del 65° anno di età dell'autista, la Giunta potrà prorogare d'anno in anno la sua attività di autista fino al compimento del 70° anno.

La Giunta informerà il socio, tre mesi prima del compimento del 65° anno, sia sulla concessione della deroga sia che egli non possa più svolgere questa funzione.

E' prevista una verifica relativa alla funzione di autista ogni due anni, per tutti.


Soccorritore

Il soccorritore è tenuto a compilare correttamente e in ogni loro parte i moduli predisposti per la rilevazione dei servizi (Fogli di viaggio e moduli di Pronto soccorso).

Fin dal momento della partenza per un'emergenza, ha l'obbligo di prendere posto nella cellula sanitaria, al fine di attivare preventivamente quanto potrà essere necessario.

Leader

Il leader è un soccorritore di provata esperienza di emergenza-urgenza e ha la completa gestione dell'intervento.



Il leader deve attenersi ai seguenti punti:

- 1) Adempie a tutti i doveri del soccorritore.
- 2) Affianca l'autista, fino all'arrivo sul posto, per supportarlo durante il tragitto di avvicinamento.
- 3) Compie il primo sopralluogo sul posto dell'evento.
- 4) Coordina gli altri membri dell'equipaggio nelle operazioni di soccorso.
- 5) Ha la completa responsabilità delle comunicazioni radio che avvengono durante l'intervento.
- 6) Sale nella cellula sanitaria per assistere il trasportato fino all'arrivo nel pronto soccorso.

Nuovo

Il soccorritore con la qualifica di "Nuovo" svolge compito di tirocinio in appoggio alle attività degli altri membri dell'equipaggio seguendone le indicazioni.

Addetto ai servizi sociali

Per questa figura si veda quanto già riportato al punto b) **Art. 5**.


ART. 10 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soci attivi impegnati in un intervento di emergenza devono tenere presente che questo tipo di intervento consiste nel compiere tutte le manovre sanitarie previste dalla propria qualifica che permettono all'infortunato di essere trasportato in ospedale nelle migliori condizioni.

Durante il soccorso, è compito dell'equipaggio attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal personale della Centrale operativa.

Negli interventi di "primo soccorso" (urgenza) è vietato caricare nella cellula sanitaria del mezzo persone non facenti parte dell'equipaggio.

Da questa norma sono esclusi i familiari di trasportati minorenni (0/18 anni) oppure i parenti degli utenti a cui è stato concesso per legge l'accompagnamento. Nei "servizi sociali" (visite, terapie, consulenze, dialisi, ecc.) l'autista potrà caricare a bordo un solo familiare del trasportato, che dovrà stare in cabina di guida. In caso di trasporto per un ricovero ospedaliero programmato, cioè con l'esibizione di un certificato



medico di ricovero da parte del paziente, l'autista potrà caricare a bordo un familiare soltanto per il percorso di andata e lo ospiterà in cabina di guida, salvo nei casi previsti sopra (minorenni ecc.)

Al termine di ogni servizio i soci attivi cureranno il riordino e la pulizia del mezzo utilizzato, in modo tale che esso sia subito pronto per un nuovo impiego.

Durante il trasporto è vietata qualsiasi variazione di tragitto o qualsiasi intervento se non autorizzato dal capoturno o dalla Centrale operativa in caso di emergenza.

Durante il trasporto i soci si assumono la responsabilità del trasportato fino al momento in cui lo affideranno al personale dell'Ente di destinazione o ai familiari.


Tutti i soci attivi di turno indosseranno la divisa con il cartellino di riconoscimento ben visibile. Particolare attenzione meritano le scarpe, che dovranno essere comode e chiuse. Le socie attive sono invitate a non indossare scarpe con tacco né gioielli e a tenere i capelli raccolti.

E' severamente vietato:

- a) dare inizio o lasciarsi coinvolgere in discussioni con altri utenti della strada;
- b) dare inizio o animare discussioni, durante il servizio, con altri soci. Qualora insorgessero divergenze d'opinione inconciliabili o vi fossero proteste o reclami, l'interessato o gli interessati dovranno fare rapporto scritto sull'accaduto al Capoturno che lo trasmetterà agli organi competenti.
- c) eseguire prestazioni mediche o paramediche (es. terapie iniettorie intramuscolari), fare diagnosi o suggerire l'uso di farmaci a meno che non si possiedano i requisiti di legge per farlo regolarmente documentati.
- d) violare la riservatezza relativa a servizi prestati.
- e) ricevere compensi personali per trasporti effettuati e diffondere informazioni sui soci.

Inoltre:

- 1) tutti i soci sono tenuti al rispetto dei locali della sede e delle attrezzature a disposizione.
- 2) I soci di turno non dovranno allontanarsi per nessun motivo dalla sede se non autorizzati dal capoturno.
- 3) Tutti i soci hanno diritto di dissentire sui provvedimenti adottati dagli organi associativi non in sterili discussioni a piccoli gruppi, bensì portando il loro parere al Consiglio direttivo (le riunioni sono aperte ai soci!) affinché questo possa trasformarsi in suggerimento costruttivo.



- 4) A tutti i soci presenti in sede (di turno o di passaggio) è richiesto un comportamento corretto.
- 5) Tutti i soci dovranno partecipare sia alla pulizia e al decoro della sede, nonché alle altre attività inerenti alla vita associativa.
- 6) Ai soci presenti in sede, il capoturno potrà, in caso di necessità, chiedere di eseguire servizi.
- 7) I Consiglieri di turno e/o presenti in sede devono tenere un comportamento di particolare serietà ed efficienza tale da essere di esempio ai soci.

ART. 11 - NORME DISCIPLINARI ED ORGANI DISCIPLINARI

I soci che con il loro comportamento creano danno alla vita o al buon nome dell'Associazione, saranno sottoposti al giudizio del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri. In caso di inosservanza delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, verranno applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1 - Richiamo verbale
- 2 - Richiamo scritto
- 3 - Sospensione
- 4 - Espulsione.

Gli ultimi due provvedimenti verranno evidenziati sul registro dei soci e sulla scheda personale.

In caso di dimissioni o di allontanamento, l'ex-socio è tenuto a restituire la tessera e quant'altro abbia avuto in dotazione gratuita (es. chiavi).

Gli Organi sociali con poteri nominativi e disciplinari sono:


- a) Il Consiglio direttivo (**Artt. 20,21,22,23 dello Statuto**)
- b) Il Collegio dei probiviri (**Artt. 29,30 dello Statuto**)

ART. 12 - ORGANI DI GESTIONE

Il Consiglio direttivo

E' responsabile della piena osservanza dello Statuto e del Regolamento e vigila su tutto l'andamento dell'Associazione.

Viene eletto dall'Assemblea dei soci e resta in carica tre anni.



Elegge al suo interno il Presidente, il Vice o i vicepresidenti, nomina i componenti della Giunta esecutiva, il Segretario, il Direttore sanitario e i responsabili di settore.

La Giunta esecutiva

E' eletta dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione ed è composta da un numero di membri variabile da 5 a 9; dura in carica tre anni e i suoi membri rieleggibili.

La Giunta esecutiva disimpegna gli ordinari affari amministrativi riunendosi almeno una volta al mese, esamina le domande di ammissione e dimissione dei soci decidendo in merito e sorveglia l'andamento di tutti i servizi.

In caso di urgenza può deliberare con i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Tramite il Presidente riferisce al Consiglio direttivo sulle questioni importanti che riguardano l'Associazione e propone i provvedimenti da adottare. Alle riunioni di Giunta è invitato permanentemente il Direttore Sanitario con diritto di voto.

Il Presidente e il vicepresidente

Per le attribuzioni e i compiti del Presidente e del vicepresidente si rinvia all'**Art. 25 dello Statuto**.

Il Segretario

Il Segretario dell'Associazione svolge i seguenti compiti:

- a) redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva;
- b) custodisce i documenti associativi;
- c) collabora col Presidente;
- d) svolge compiti specifici che gli vengono assegnati dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva.

Il Segretario è eletto tra i membri del Consiglio direttivo nella sua prima convocazione. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Direttore sanitario

E' nominato dal Consiglio direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Sovrintende alla formazione e all'aggiornamento di tutti i soci attivi, svolge ispezioni sulla manutenzione e sull'uso del materiale sanitario e sull'igiene dei mezzi e dei locali delle sedi.

Ha la possibilità di consultare il medico curante dei soci attivi in caso di necessità e le informazioni ricevute saranno a lui riservate.



Propone al Consiglio direttivo acquisti di materiale sanitario o operazioni di manutenzione straordinaria, anticipando preventivi di spesa.

Su richiesta dei singoli volontari, gestisce la medicina preventiva prevista dalle Convenzioni in atto con le Aziende Sanitarie.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, sceglie dei collaboratori la cui nomina verrà ratificata dal Consiglio direttivo, di cui egli fa parte integrante con diritto di voto, così come della Giunta.

Il Consiglio Direttivo, in accordo col Direttore sanitario, può nominare il vicedirettore sanitario che, in assenza del primo, ne svolgerà le funzioni assumendone allo stesso tempo la responsabilità.

ART. 13 - ORGANI DI CONTROLLO

Fanno parte degli Organi di controllo dell'Associazione il Collegio dei Sindaci revisori e quello dei Probiviri, per la cui normativa si rinvia agli **Artt. 27, 28, 29 e 30 dello Statuto**.


ART. 14 - ELEZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Le elezioni delle cariche sociali previste dallo Statuto avvengono ogni tre anni, preferibilmente durante l'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio direttivo, almeno quaranta giorni prima delle elezioni, provvede alla nomina del Comitato elettorale, composto da cinque soci attivi, che eleggeranno al loro interno il Presidente del Comitato stesso.

Le elezioni saranno così articolate:

- 1) i soci potranno presentare la loro candidatura al Comitato elettorale, dal 30° al 10° giorno prima della data delle elezioni, alle condizioni previste al punto 3 del presente articolo;
- 2) il Comitato elettorale provvederà subito dopo alla pubblicazione della lista tramite tabellone esposto nella sede sociale fino al giorno delle elezioni, cioè per dieci giorni. A questo proposito si ricorda che l'ordine dei nominativi nell'elenco dei candidati sarà in ordine alfabetico.
- 3) i candidati devono prendere visione del Regolamento interno del Consiglio ed



impegnarsi a rispettarlo in caso di elezione.

Modalità di espressione del voto

L'Assemblea dei soci delibera il numero dei membri del Consiglio direttivo.

In rapporto a questa delibera, ogni socio potrà esprimere con il voto la sua preferenza soltanto per due terzi dei membri eleggibili. L'espressione di un superiore numero di preferenze invaliderà la scheda e quindi il voto.

~~In caso di parità di voti, s'intenderà eletto il socio più anziano per età. (Art. 16 dello Statuto).~~

Le elezioni s'intendono valide qualunque sia il numero dei soci votanti in seconda convocazione.

Le elezioni avverranno a voto segreto su apposite schede predisposte dal Comitato elettorale e autenticate dal timbro dell'Associazione e dalla firma del Presidente del Comitato stesso.

La convocazione dell'Assemblea elettorale dovrà essere comunicata ai soci almeno due settimane prima della data fissata.

Hanno diritto al voto:

- I soci attivi, i soci benemeriti e i soci onorari.
- I soci sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso e di quello precedente.

Possono essere eletti tutti i soci, che abbiano compiuto il 18° anno di età e purché abbiano almeno **uno** dei seguenti requisiti:

- Abbiano almeno due anni di servizio continuo nell'associazione come soci attivi.
- Abbiano versato per almeno cinque anni consecutivi la quota associativa come soci sostenitori.
- Siano soci onorari o soci benemeriti.

I requisiti di eleggibilità elencati precedentemente decadono quando il socio interrompe il proprio rapporto con l'associazione.

Nel computo dell'anzianità da conseguire per l'eleggibilità è considerato anche il periodo maturato come ODC.

Il Comitato elettorale, subito dopo la votazione, esegue lo spoglio delle schede e comunica all'Assemblea i nomi dei soci eletti nei diversi organi. Cura inoltre la



pubblicazione e l'affissione della composizione dei nuovi Organi nella sede dell'Associazione.

ART. 15 - SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI ELETTI NEI DIVERSI ORGANI

Per la sostituzione di membri dei diversi organi associativi, nel caso in cui fossero esaurite le liste degli eletti, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina i sostituti scegliendoli tra i soci aventi diritto. Queste sostituzioni non potranno superare il 49% dei componenti dei diversi organi.